

**ACCORDO REGIONALE PER L'APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE METALMECCANICO,
INSTALLAZIONE IMPIANTI ED AUTORIPARAZIONE ARTIGIANO
DEL VENETO**

Il 11 giugno 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via Volta 38,
Marghera Venezia

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal vice Presidente Daniele Parisotto, dal presidente regionale di categoria metalmeccanici Narciso Nichele con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal presidente unione produzione Loris Gasparini, dal sig. Matteo Ribon assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FIM - CISL** rappresentata dal sig. Gianni Castellan e dal sig. Maurizio Geron

la **UILM -UIL** rappresentata dal sig. Carlo Biasin;

- considerata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 49 del D. Lgs. 276/03 e successive integrazioni e modificazioni pattuite tra le parti in data 22 gennaio 2010;
- vista la problematicità nell'applicazione della normativa per gli apprendisti rientranti nell'applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 276/03

M. *Monte*

Tutto ciò premesso, le parti hanno inteso modificare la disciplina dell'accordo regionale come segue:

1) L'art. 13 dell'accordo 22 gennaio 2010 viene sostituito dal seguente:

13) APPRENDISTI IN DIRITTO E DOVERE

Agli apprendisti di età inferiore ai 18 anni sarà applicata, fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 48 decreto legislativo 276/2003, la regolamentazione ex lege 196/97 prevista dal vigente CCNL. Nel caso di entrata in vigore di tale normativa, le parti si incontreranno al fine di adeguare le presenti norme contrattuali in proposito.

2) PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV

L'art. 7 del CCRL PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV viene modificato come segue:

al termine del capitolo "Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore" va inserito il seguente comma :

In via transitoria per il solo anno 2010, visto il consumo di risorse del fondo crisi area/settore alla data odierna, il Comitato di categoria è autorizzato a ridestinare dal 1°Luglio 2010 la cifra di 700.000,00 euro del medesimo fondo agli altri fondi secondo le percentuali previste al comma 2° del presente capitolo".

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

FIM CISL Veneto

UILM UIL Veneto